ISTITUZIONE DEL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI

Art. 13

Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro per la marina mercantile ed e' composto da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro per il tesoro, con le funzioni di presidente, e da un funzionario per ciascuno dei Ministeri della marina mercantile, dei lavori pubblici, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti e dell'aviazione civile, e dell'industria, commercio e artigianato designati dai rispettivi Ministri. La nomina dei revisori e' soggetta alle limitazioni stabilite dall'art. 2399 del codice civile. Il collegio dei revisori esercita le sue attribuzioni ai sensi dell'art. 2403 e seguenti del codice civile. In particolare controlla la gestione del Consorzio, vigila sulla osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, accerta la regolare tenuta della contabilita', esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, riferisce su di essi con relazioni contenenti attestazioni sull'attendibilita' delle previsioni e, per quanto attiene al bilancio consuntivo, sulla corrispondenza delle relative impostazioni con le scritture contabili e sulla regolarita' della gestione. Effettua almeno ogni trimestre verifiche della cassa, dei valori e dei titoli di proprieta' del Consorzio o da questo ricevuti in pegno, cauzione o custodia. Redige almeno trimestralmente ed invia a tutti i Ministeri interessati una relazione sull'andamento della gestione e sui rilievi formulati nello stesso periodo, ed informa tempestivamente il Ministero della marina mercantile di qualsiasi irregolarita' riscontrata, fermi restando gli adempimenti di legge prescritti, nell'ipotesi di atti o fatti che possano dar luogo a responsabilita'. I revisori assistono alle sedute dell'assemblea e del consiglio direttivo, con facolta' di fare inserire a verbale le loro osservazioni. I revisori possono in qualsiasi momento effettuare, anche individualmente, ispezioni e controlli, chiedere notizie sull'andamento della gestione e sui singoli relativi atti dei quali possono prendere visione ed acquisire copia. I revisori non possono far parte di commissioni o collegi, comunque istituiti nell'ambito del Consorzio, ne' ricevere incarichi di studio o di consulenza. La scadenza del collegio dei revisori coincide con il termine stabilito per la deliberazione dell'assemblea sul conto consuntivo relativo all'ultimo esercizio del periodo di nomina del collegio stesso.

Versione in vigore dal 14 marzo 1974, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli
Estremi	Decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-consorzio-autonomo-del-porto-di-napoli/art-13-collegio-dei-revisori-dei-conti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it